

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. 879
riferimento
allegato
Trieste, 15 GEN. 2013

Alle Commissioni provinciali per l'artigianato del Friuli V.G.

Alle Camere di Commercio del Friuli V.G.

Ai Comuni del Friuli V.G.

Alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

e, p.c. Alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme
Servizio affari istituzionale delle autonomie locali

Esclusivamente via e-mail

Oggetto: Comunicazione sulle modifiche apportate alla legge regionale 12/2002 e alla legge regionale 7/2011 dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale).

Si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 37, di data 28 dicembre 2012, è stata pubblicata la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale), la quale apporta modifiche alla legge regionale 12/2002 e alla legge regionale 7/2011. Di seguito sono riassunte le modifiche citate.

1) **Articolo 76** della legge regionale 26/2012: introduce il comma 4 bis all'articolo 9 (impresa artigiana) della legge regionale 12/2002, con il quale si prevede che l'attività delle imprese di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) è consentita solo in officine con sede fissa, fatta eccezione per gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.

2) **Articolo 77** della legge regionale 26/2012: sono introdotte le seguenti modifiche all'articolo 79 (disposizioni transitorie e finali) della legge regionale 7/2011:

- al comma 4 bis, è prevista un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 per la non applicazione delle sanzioni previste all'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge regionale 12/2002 per le imprese che

trasmettono la comunicazione unica entro trenta giorni dall'avvio dell'attività e non contestualmente all'avvio della medesima, come previsto all'articolo 14, comma 4 della legge regionale 12/2002;

- la sostituzione del comma 15 dell'articolo 79, ai sensi del quale le imprese di panificazione devono comunicare entro il 31 dicembre 2013 (la formulazione previgente prevedeva il termine del 23/12/2012) la nomina del responsabile tecnico, dandone comunicazione allo sportello unico competente per territorio; la norma prevede altresì che trovino applicazione le disposizioni di cui al comma 6. Il meccanismo designato dal legislatore regionale al comma 6 dell'articolo 79 prevede che, in assenza del modello unico di SCIA approvato dal tavolo di collaborazione previsto dalla legge regionale 3/2001, le imprese utilizzino i modelli di SCIA adottati dai Comuni;

- l'integrazione del comma 17 dell'articolo 79, dove, alla fine, è aggiunta una disposizione ai sensi della quale le imprese di tintolavanderia sono tenute a designare il responsabile tecnico, qualora in possesso di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, della legge 84/2006 e sono tenute a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio entro il 31 dicembre 2013;

- la sostituzione del comma 18 dell'articolo 79, relativo alla disciplina transitoria delle imprese di tintolavanderia. Con il novellato comma 18 dell'articolo 79, è previsto che fino al 31 dicembre 2014, le imprese di tintolavanderia i cui titolari o soci non siano in possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge 84/2006, sono autorizzate ad avviare ovvero a proseguire l'attività, a condizione che nominino il responsabile medesimo entro la medesima data del 31 dicembre 2014, dandone comunicazione allo sportello unico competente per territorio.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE CENTRALE

dott. Franco Milan

